Prot. 4335/Q.d.V./H/8/B

24 GEN. 2008

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;
VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'articolo 14, individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
VISTO il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)";
VISTA la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia del 12 dicembre 2005 con protocollo n. 0169776/05 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25821/QdV/DI del 16 dicembre 2005, con la quale è stato trasmesso il rapporto sulla caratterizzazione dei suoli di competenza pubblica del Sito di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)";
VISTA la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia del 21 dicembre 2005 con protocollo n. 0175160/05 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26706/QdV/DI del 29 dicembre 2005, contenente una correzione al rapporto sulla caratterizzazione dei suoli di competenza pubblica del Sito di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)", di cui al punto precedente;

VISTA la nota del Comune di Brescia del 14 febbraio 2007 con protocollo n. 6736/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 5471/QdV/DI del 26 febbraio 2007, con la quale è stato trasmesso il "Progetto operativo di bonifica dell'area occupata dalla Scuola Materna Passo Gavia e Scuola Elementare Divisione Acqui in via Passo Gavia n. 7 a Brescia";

VISTA la nota del Comune di Brescia del 18 maggio 2007 con protocollo n. 21831/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13500/QdV/DI del 28 maggio 2007, con la quale è stata trasmessa un'integrazione al "Progetto operativo di bonifica dell'area occupata dalla Scuola Materna Passo Gavia e Scuola Elementare Divisione Acqui in via Passo Gavia n. 7 a Brescia", di cui al punto precedente;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria dell'11 ottobre 2007 che ha deliberato di ritenere approvabile il "Progetto operativo di bonifica dell'area occupata dalla Scuola Materna Passo Gavia e Scuola Elementare Divisione Acqui in via Passo Gavia n. 7 a Brescia", composto dal progetto inviato dal Comune di Brescia con nota del 14 febbraio 2007 con protocollo n. 6736/07 e dall'integrazione inviata dal Comune di Brescia con nota del 18 maggio 2007 con protocollo n. 21831/07, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Attesa la scarsità di dati fino ad oggi acquisiti, in fase di caratterizzazione, sul suolo profondo e la presenza di contaminazione da composti anche cancerogeni nel suolo superficiale, che richiederebbero un approfondimento di indagine sugli strati sottostanti, si ritiene necessario che l'asportazione del terreno superficiale riguardi l'intera superficie del sito (aree pavimentate e non); per quanto riguarda la presenza di alberi si ritiene che l'asportazione del terreno possa procedere, con le dovute cautele, fino a lambire i tronchi, mentre per quanto riguarda la presenza di arbusti e siepi si dovrà procedere al loro sradicamento e successiva ripiantumazione, onde assicurare che tutto il terreno superficiale in corrispondenza dei medesimi arbusti e siepi venga rimosso fino alla profondità prevista.
2. Per quanto concerne gli interventi di rimozione dei terreni contaminati, la caratterizzazione dei materiali escavati in cumuli da avviare allo smaltimento deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10802 e comunque devono essere rispettati i seguenti criteri di base:
   a. le dimensioni massime dei lotti da caratterizzare non devono superare i 1000 m^3 e, in ogni caso, ciascun lotto dovrà essere caratterizzato da un unico campione ottenuto dall'unione di un certo numero di incrementi. In particolare, per lotti di 1000 m^3, si deve procedere al prelievo di almeno 20 incrementi costituiti da 10 prelievi profondi e

10 superficiali (ad es. per cumuli di altezza fino a 2 m, 10 incrementi fra 0-1 m di altezza e 10 incrementi fra 1-2 m di altezza). Questi incrementi verranno miscelati fra loro al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione da analizzare. Il criterio individuato segue un principio di proporzionalità per cui lotti di dimensioni minori richiederanno un numero proporzionalmente inferiore di incrementi, ad es. per lotti di 800 m^3 si dovranno prevedere almeno 16 incrementi (8 sup. e 8 prof.), per lotti di 600 m^3 almeno 12 incrementi, etc.. In ogni caso il numero minimo di incrementi con i quali ottenere il campione finale non può essere inferiore a 6;

b. il prelievo degli incrementi può avvenire attraverso un campionamento sistematico (si veda punto 4.2 norma UNI 10802).

3. In riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, si evidenzia quanto segue:
   a. tutti i materiali derivanti dalle attività di escavazione, ivi comprese le eventuali acque di drenaggio, sono da considerarsi rifiuti e dunque devono essere gestiti, sia in fase di stoccaggio/deposito temporaneo che in fase di trattamento/smaltimento, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
   b. le aree di stoccaggio e/o deposito temporaneo devono, pertanto, essere gestite in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti; in particolare si ritiene necessario che esse vengano realizzate su aree esenti da contaminazione, adottando tutte le cautele atte ad evitare la diffusione della contaminazione alle matrici ambientali circostanti;
   c. deve essere riportata l'indicazione dei codici CER dei rifiuti prodotti, che devono appartenere alla famiglia 19.13 "Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda";
   d. deve essere presentata, in fase di progettazione esecutiva, un'adeguata cartografia di dettaglio che individui le predette aree di deposito/stoccaggio dei materiali provenienti dalle attività di escavazione.
4. Per quanto concerne le attività di ripristino morfologico delle aree soggette ad escavazione, è necessario utilizzare materiali di cava certificati o in alternativa terreni che, se provenienti da scavi in aree esterne all'area in esame, devono essere sottoposti a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti. L'eventuale riutilizzo di materiali non contaminati *in situ* deve essere, invece, vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

a. le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
b. le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO_2 di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee allegata alla vigente normativa in materia di bonifiche.

Si fa presente, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine.

5. Atteso che a seguito della rimozione della fonte contaminante si rende necessario verificare che gli strati di terreno in posto non siano interessati dall'inquinamento, è necessario procedere al collaudo del fondo dello scavo, mediante l'esecuzione di un campionamento da effettuarsi in contraddittorio con l'Ente di controllo e che deve essere conforme alle modalità indicate nel parere degli Istituti Scientifici Nazionali APAT ed ISS, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'08 novembre 2006. Qualora a fronte delle verifiche sul fondo, fosse necessario approfondire gli scavi si dovranno estendere le verifiche anche alle pareti degli scavi medesimi, con le stesse modalità sopraindicate.
6. La stima dei costi deve tenere conto anche degli oneri relativi alle attività di collaudo del fondo dello scavo (ed eventualmente delle pareti del medesimo, qualora la profondità lo richiedesse), sulla base delle modalità di collaudo prescritte nel parere APAT/ISS indicato al punto precedente.
7. Per quanto concerne la matrice acque di falda, dai dati idrochimici esistenti per l'intorno dell'area in oggetto, derivanti dalle indagini eseguite da ARPA Brescia, si evince la necessità di predisporre, al completamento dell'indagine sulla qualità delle acque da effettuarsi mediante la realizzazione e il campionamento dei piezometri proposti, un progetto di bonifica delle acque di falda.
8. Si richiede di ricercare, in almeno due campioni di acqua di falda, a monte e a valle dell'area in esame, anche il parametro PCDD/PCDF nella fase di completamento dell'indagine sulla qualità delle acque di falda;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 dicembre 2007 con protocollo n. 4255/QdV/DI/B, recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14*ter* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria dell'11 ottobre 2007, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto operativo di bonifica dell'area occupata dalla Scuola Materna Passo Gavia e Scuola Elementare Divisione Acqui in via Passo Gavia n. 7 a Brescia", composto dal progetto inviato dal Comune di Brescia con nota del 14 febbraio 2007 con protocollo n. 6736/07 e dall'integrazione inviata dal Comune di Brescia con nota del 18 maggio 2007 con protocollo n. 21831/07;
VISTA la nota del Comune di Brescia del 19 dicembre 2007 con protocollo n. 57454/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 0067/QdV/DI in data 2 gennaio 2008, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica relativi al "Progetto operativo di bonifica dell'area occupata dalla Scuola Materna Passo Gavia e Scuola Elementare Divisione Acqui in via Passo Gavia n. 7 a Brescia", composto dal progetto inviato dal Comune di Brescia con nota del 14 febbraio 2007 con protocollo n. 6736/07 e dall'integrazione inviata dal Comune di Brescia con nota del 18 maggio 2007 con protocollo n. 21831/07;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto operativo di bonifica dell'area occupata dalla Scuola Materna Passo Gavia e Scuola Elementare Divisione Acqui in via Passo Gavia n. 7 a Brescia", composto dal progetto inviato dal Comune di Brescia con nota del 14 febbraio 2007 con protocollo n. 6736/07 e dall'integrazione inviata dal Comune di Brescia con nota del 18 maggio 2007 con protocollo n. 21831/07, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. Attesa la scarsità di dati fino ad oggi acquisiti, in fase di caratterizzazione, sul suolo profondo e la presenza di contaminazione da composti anche cancerogeni nel suolo superficiale, che richiederebbero un approfondimento di indagine sugli strati sottostanti, si ritiene necessario che l'asportazione del terreno superficiale riguardi *l'intera superficie* del sito (aree pavimentate e non); per quanto riguarda la presenza di alberi si ritiene che l'asportazione del terreno possa procedere, con le dovute cautele, fino a lambire i tronchi, mentre per

quanto riguarda la presenza di arbusti e siepi si dovrà procedere al loro sradicamento e successiva ripiantumazione, onde assicurare che tutto il terreno superficiale in corrispondenza dei medesimi arbusti e siepi venga rimosso fino alla profondità prevista.

2. Per quanto concerne gli interventi di rimozione dei terreni contaminati, la caratterizzazione dei materiali escavati in cumuli da avviare allo smaltimento deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10802 e comunque devono essere rispettati i seguenti criteri di base:
   a. le dimensioni massime dei lotti da caratterizzare non devono superare i 1000 m^3 e, in ogni caso, ciascun lotto dovrà essere caratterizzato da un unico campione ottenuto dall'unione di un certo numero di incrementi. In particolare, per lotti di 1000 m^3, si deve procedere al prelievo di almeno 20 incrementi costituiti da 10 prelievi profondi e 10 superficiali (ad es. per cumuli di altezza fino a 2 m, 10 incrementi fra 0-1 m di altezza e 10 incrementi fra 1-2 m di altezza). Questi incrementi verranno miscelati fra loro al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione da analizzare. Il criterio individuato segue un principio di proporzionalità per cui lotti di dimensioni minori richiederanno un numero proporzionalmente inferiore di incrementi, ad es. per lotti di 800 m^3 si dovranno prevedere almeno 16 incrementi (8 sup. e 8 prof.), per lotti di 600 m^3 almeno 12 incrementi, etc.. In ogni caso il numero minimo di incrementi con i quali ottenere il campione finale non può essere inferiore a 6;
   b. il prelievo degli incrementi può avvenire attraverso un campionamento sistematico (si veda punto 4.2 norma UNI 10802).
3. In riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, si evidenzia quanto segue:
   a. tutti i materiali derivanti dalle attività di escavazione, ivi comprese le eventuali acque di drenaggio, sono da considerarsi rifiuti e dunque devono essere gestiti, sia in fase di stoccaggio/deposito temporaneo che in fase di trattamento/smaltimento, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
   b. le aree di stoccaggio e/o deposito temporaneo devono, pertanto, essere gestite in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti; in particolare si ritiene necessario che esse vengano realizzate su aree esenti da contaminazione, adottando tutte le cautele atte ad evitare la diffusione della contaminazione alle matrici ambientali circostanti;

c. deve essere riportata l'indicazione dei codici CER dei rifiuti prodotti, che devono appartenere alla famiglia 19.13 "Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda";
d. deve essere presentata, in fase di progettazione esecutiva, un'adeguata cartografia di dettaglio che individui le predette aree di deposito/stoccaggio dei materiali provenienti dalle attività di escavazione.

4. Per quanto concerne le attività di ripristino morfologico delle aree soggette ad escavazione, è necessario utilizzare materiali di cava certificati o in alternativa terreni che, se provenienti da scavi in aree esterne all'area in esame, devono essere sottoposti a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti. L'eventuale riutilizzo di materiali non contaminati *in situ* deve essere, invece, vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
   a. le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
   b. le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO_2 di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee allegata alla vigente normativa in materia di bonifiche.

   Si fa presente, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine.
5. Atteso che a seguito della rimozione della fonte contaminante si rende necessario verificare che gli strati di terreno in posto non siano interessati dall'inquinamento, è necessario procedere al collaudo del fondo dello scavo, mediante l'esecuzione di un campionamento da effettuarsi in contraddittorio con l'Ente di controllo e che deve essere conforme alle modalità indicate nel parere degli Istituti Scientifici Nazionali APAT ed ISS, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'08 novembre 2006. Qualora a fronte delle verifiche sul fondo, fosse necessario approfondire gli scavi si dovranno estendere le verifiche anche alle pareti degli scavi medesimi, con le stesse modalità sopraindicate.

6. La stima dei costi deve tenere conto anche degli oneri relativi alle attività di collaudo del fondo dello scavo (ed eventualmente delle pareti del medesimo, qualora la profondità lo richiedesse), sulla base delle modalità di collaudo prescritte nel parere APAT/ISS indicato al punto precedente.
7. Per quanto concerne la matrice acque di falda, dai dati idrochimici esistenti per l'intorno dell'area in oggetto, derivanti dalle indagini eseguite da ARPA Brescia, si evince la necessità di predisporre, al completamento dell'indagine sulla qualità delle acque da effettuarsi mediante la realizzazione e il campionamento dei piezometri proposti, un progetto di bonifica delle acque di falda.
8. Si richiede di ricercare, in almeno due campioni di acqua di falda, a monte e a valle dell'area in esame, anche il parametro PCDD/PCDF nella fase di completamento dell'indagine sulla qualità delle acque di falda.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta dal Comune di Brescia un'apposita variante al Progetto di cui all'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE